

DICHIARAZIONI

Come rettificare o integrare il modello 730/2020

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Al fine di correggere eventuali **errori o omissioni**, sia commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale sia dal contribuente, occorre presentare, una **rettifica** ovvero un'**integrazione del modello 730/2020**.

In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri degli errori che hanno comportato l'apposizione di un **visto infedele sulla dichiarazione** stessa, deve:

- **avvisare il contribuente** degli errori e dell'obbligo di presentare una dichiarazione rettificativa;
- **elaborare e trasmettere**, all'Agenzia delle Entrate, la **dichiarazione rettificativa**, purché non sia già stata contestata l'infedeltà del visto di conformità.

Il contribuente potrebbe, dopo essere stato avvisato dal CAF o dal professionista, **non voler presentare la nuova dichiarazione**.

In questo caso il soggetto, che ha presentato la dichiarazione, può:

- acquisire la **prova dello scambio di comunicazioni**, relativo al diniego, tra CAF/professionista e contribuente;
- **comunicare**, come chiarito con la [circolare 19/E/2020](#), i **dati rettificati all'Agenzia delle entrate**.

Diversamente, qualora l'errore sia stato **commesso dal contribuente**, occorre verificare se le modifiche comportino o meno una situazione diversa da quella dichiarata in precedenza.

In particolare:

- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporti un **maggior credito** o un **minor debito** ovvero un'**imposta pari** a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare, alternativamente, il modello **730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 1** nella relativa casella “**730 integrativo**”, o il **modello Redditi PF 2020**;
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di **identificare il sostituto** che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare il modello **730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 2** nella relativa casella “730 integrativo”;
- se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare il **modello 730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 3** nella relativa casella “730 integrativo”;
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un **minor credito** o un **maggior debito**, deve presentare il **modello Redditi 2020**.

La scadenza per inviare un **nuovo modello integrativo** è la seguente:

- **25 ottobre**, se si sceglie di presentare un nuovo modello 730/2020 integrativo per correggere errori che hanno comportato un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata;
- **10 novembre**, per presentare un nuovo 730/2020 rettificativo, nell'ipotesi di errore da parte del sostituto d'imposta, del CAF o del professionista;
- **30 novembre**, se si opta per l'utilizzo, in luogo del modello 730/2020 integrativo, il modello Redditi PF 2020, al fine di integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.